REGOLAMENTO (CEE) N. 4137/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 [3], ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [5], il regolamento (CEE) n. 2696/77 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1284/80 [7], ha determinato le condizioni di ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e 35.02 A I, della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è apportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2696/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

— le uova sgusciate e il giallo d'uova diversi da quelli atti ad usi alimentari nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,

— le farine e i semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati, nella sottovoce 1106 20 10,

— il sale (compreso il sale preparato da tavola) e il cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa, denaturati, nella sottovoce 2501 00 51,

— le albumine rese inadatte all'alimentazione umana nelle sottovoci 3502 10 10 e 3502 90 10

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia;

considerando che nella fattispecie dette condizioni possono consistere soltanto in una denaturazione intesa a rendere detti prodotti inutilizzabili per l'alimentazione umana;

considerando che, per la suddetta denaturazione al fine di evitare da un lato l'esistenza di disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata nonché deviazioni di traffico e di attività nella Comunità e, dall'altro, di consentire la libera circolazione dei prodotti denaturati, conviene, nell'interesse stesso degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, stabilire dei metodi di denaturazione comunitaria;

considerando che a tal fine è opportuno redigere un elenco obbligatorio di denaturanti aventi determinate coratteristiche; che tale elenco deve comportare l'indicazione del quantitativo minimo di denaturante da impiegare per denaturare una quantità determinata di prodotti; che tuttavia, onde tener conto delle necessità che potrebbero manifestarsi in modo imprevisto in uno Stato membro, è opportuno prevedere che quest'ultimo possa ammettere provvisoriamente l'impiego di un nuovo denaturante;

considerando che i prodotti denaturati di cui trattasi trovano generalmente impiego in industrie diverse da quella degli alimenti per animali; che d'altronde, quando tali prodotti sono invece impiegati in detta industria o vengono consumati come tali dagli animali, conviene che la denaturazione venga fatta in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [8] modificata da ultimo dalla direttiva 87/316/CEE [9];

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.
[4] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[5] GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
[6] GU n. L 314 del 8. 12. 1977, pag. 17.
[7] GU n. L 132 del 29. 5. 1980, pag. 11.
[8] GU n. L 270 del 14. 2. 1970, pag. 1.
[9] GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 34.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione

— delle uova sgusciate e del giallo d'uova, diversi da quelli atti ad usi alimentari,

— delle farine e semolini di sago e delle radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati,

— del sale (compreso il sale preparato da tavola) e del cloruro di sodio puro anche in soluzione acquosa, denaturati,

— delle albumine rese inadatte all'alimentazione umana,

rispettivamente nelle sottovoci

— 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,

— 1106 20 10,

— ex 2501 00 51,

— ex 3502 10 10 e ex 3502 90 10

della nomenclatura combinata, è subordinata alla condizione che tali merci siano denaturate, in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati rispettivamente negli allegati A, B, C e D.

Articolo 2

La denaturazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si effettua utilizzando almeno i quantitativi di denaturante indicati negli allegati del presente regolamento a fronte di ciascun denaturante.

La denaturazione deve essere effettuata in modo che il miscuglio tra il prodotto da denaturare e il denaturante sia omogeneo e che i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura negli allegati del presente regolamento. In tal caso, esso ne informa la Commissione nel termine massimo di 30 giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione ne informa nel più breve termine gli altri Stati membri.

Il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è investito della questione conformemente all'articolo 8 e, eventualmente, all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87;

Se, nel termine massimo di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione, non interviene il parere di tale comitato tendente a includere il denaturante di cui trattasi in uno degli allegati del presente regolamento, il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro alla scadenza del detto termine.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2696/77 è abrogato.

Articolo 6

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO A

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Uova sgusciate e giallo d'uova diversi da quelli atti a usi alimentari (sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90 della nomenclatura combinata)	Essenza di trementina	500
	Essenza di lavanda	100
	Olio di rosmarino	150
	Olio di betulla	100
	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	
	— 62,5 % di protidi grezzi (proteine)	
	— 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000

ALLEGATO B

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati (sottovoce 1106 20 10 della nomenclatura combinata)	Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, senza alcuna aggiunta	1 000
	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	
	— 62,5 % di protidi grezzi (proteine)	
	— 6 % di lipidi grezzi (materie grasse)	5 000

ALLEGATO C

Prodotto da denaturare	Denaturante			
	Denominazione			Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
	Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C.I. (1)	
Sale (compreso il sale preparato da tavola) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa, denaturati (sottovoce ex 2501 00 51 della nomenclatura combinata)	Sale sodico del p-solfobenzenazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4'-solfonico (colore: giallo)	Crisoina S	14 270	6
	Sale disodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-fenilazo) -4-aminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido	13 015	6
	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16 290	1
	Tetrabromofluoreseina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45 380	0,5
	Naftalene	Naftalina	—	250
	Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000
	Dicromato di sodio o di potassio (colore: giallo)	Dicromato di sodio o di potassio	—	30
	Ossido di ferro, contenente almeno 50 % di Fe_2O_3 avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250
	Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	—	3 000

(1) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rowe Colour Index», terza edizione, 1971, Bradford, England.

ALLEGATO D

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana (sottovoci 3502 10 11 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata)	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
	Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
	Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	100
	Dietanolamina (unicamente per albumine solide)	6 000